



LO.GI SICUREX
Informa



COMUNICATO n° 4 – MARZO 2015

1. Ancora sul Bando ISI 2014

Ricordiamo che l'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Fondi a disposizione

Con il Bando Isi 2014, l'Inail mette a disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a fondo perduto. I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell'investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. I finanziamenti Isi sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).

Sono ammessi a contributo progetti che prevedono una o più delle seguenti soluzioni o misure tecniche:

- Ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati
- Acquisto di macchine (con sostituzione di macchine in riduzione/eliminazione dei fattori di rischio specificatamente indicati)
- Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati
- Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione

relativi a interventi per la riduzione/eliminazione di fattori di rischio quali:

- Bonifica amianto (escluso mero smaltimento)
- Agenti chimici cancerogeni o mutageni
- Spazi confinati
- Movimentazione manuale di carichi – Movimenti e sforzi ripetuti
- Vibrazioni trasmesse al corpo intero o mano-braccio
- Rumore
- Incendio
- Rischio elettrico
- Lavori in quota
- Riduzione del rischio infortunistico su specifiche cause di infortunio

Progetti per l'adozione di Modelli Organizzativi e di responsabilità sociale quali:

- LINEE GUIDA UNI INAIL
- SA 8000
- OHSAS 18001
- D.LGS. 231/01

Le scadenze da ricordare

1. **Inserimento online del progetto:** dal 3 marzo 2015 al 7 maggio 2015
2. **Inserimento del codice identificativo:** dal 12 maggio 2015 le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda, possono accedere nuovamente alla procedura ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individua in maniera univoca
3. **Invio del codice identificativo (click-day):** la data del click-day sarà pubblicata sul sito Inail a partire dal 3 giugno 2015

I nostri uffici sono come sempre a vostra disposizione per supportarvi per quanto riguarda l'individualizzazione degli interventi tecnici che possono ridurre/eliminare i fattori di rischio oltrechè nell'implementazione dei modelli organizzativi e di responsabilità sociale e, ovviamente, nell'assistenza in fase di presentazione e gestione della domanda di contributo

Nella sezione Incentivi per la sicurezza > Bando Isi 2014 sono disponibili gli avvisi pubblici regionali per la documentazione di dettaglio e i fac-simili della modulistica.

2. Su chi grava l'obbligo di elaborare il DUVRI ?

Con la **sentenza del 16 gennaio 2013 n. 2285**, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha dato ragione ad un appaltatore precedentemente condannato (al pari del committente) *“per non avere egli assicurato il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera”*.

L'appaltatore aveva ricorso in Cassazione sostenendo che l'obbligo di elaborazione del DUVRI, a seguito dell'emanazione del decreto 81, grava unicamente sul committente e la Corte ha accolto il suo ricorso disponendo l'annullamento della sentenza che lo aveva condannato e fornendoci utili indicazioni sulla corretta interpretazione dell'art. 26 del testo unico nella parte dedicata alla gestione dei rischi interferenziali e ai titolari di tale obbligo.

La Cassazione fa anzitutto una importante premessa sulle **differenze tra la normativa preesistente e quella attuale** in materia di obblighi del committente e dell'appaltatore, ricordando che *“in tema di lavori eseguiti a seguito di contratto d'appalto o d'opera, il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, prevedeva che i 'datori di lavoro', genericamente indicati, dovessero cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (lettera a) e dovessero coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (lettera b); sempre l'articolo 7, al comma 3, prevedeva poi che spettasse al "datore di lavoro" promuovere il coordinamento di cui al comma 2, lettera b).”*

Poi, prosegue la Corte, *“la previsione dell’articolo 7, abrogata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è stata, con riferimento testuale agli “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, letteralmente ripresa dall’articolo 26, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo n. 81 che ha riferito gli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui sopra ai “datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori”.*

Ma **“l’articolo 26, comma 3, recependo in parte ed ampliando il previgente contenuto del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 3, ha invece previsto”** – e qui sta il punto della questione – *“che sia il ‘datore di lavoro committente’ a dover “promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.*

E dunque ad oggi, in base all’art. 26 del decreto 81, **gli obblighi da considerare sono due** e sono due obblighi distinti e non sovrapponibili secondo la Corte: *“da un lato, quello di **coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, imposto ai ‘datori di lavoro’ genericamente denominati ‘ivi compresi i subappaltatori’ (obbligo contemplato appunto dall’articolo 26 comma 2), e da un altro, quello di promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando il documento di valutazione dei rischi (obbligo contemplato dall’articolo 26, comma 3), imposto testualmente al solo ‘datore di lavoro committente’ e non anche come, in precedenza, [...] ai datori di lavoro non committenti.***

Corte di Cassazione – Sez. 3 Penale – Sentenza n. 2285 del 16 gennaio 2013 –L’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.